

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sentenza n. 18/2017/QM depositata in data 13/06/2017

RICORSO: nel giudizio su questione di massima, iscritto al n. 530/SR/QM del registro di segreteria delle Sezioni riunite, deferita all'esame delle Sezioni riunite dalla seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti con sentenza-ordinanza n. 1092/2016 di rimessione, nell'ambito del giudizio pensionistico promosso da G. C. avverso l'INPS.

QUESTIONE DI MASSIMA: <<Se la norma recata dall'art. 1, comma 263, della legge n. 662 del 1996 (nel testo sostituito dall'art. 38, I comma, della legge n. 448 del 1998), debba intendersi nel senso che sia escluso dal recupero nei confronti degli eredi anche l'indebito formatosi a seguito della provvisoria esecuzione di una sentenza di primo grado riformata in appello>>.

QUESTIONE RISOLTA: l'art. 1, comma 263, della legge n. 662 del 1996 (nel testo sostituito dall'art. 38, I comma, della legge n. 448 del 1998) non si applica al caso di recupero, nei confronti degli eredi, dell'indebito formatosi a seguito della provvisoria esecuzione di una sentenza di primo grado riformata in appello, sussistendo, in tale ipotesi, l'obbligo di restituzione sia a carico dell'*accipiens* sia a carico dei suoi eredi, in termini non tanto di ripetibilità dell'indebito di natura pensionistica, quanto piuttosto di *restitutio in integrum* della situazione patrimoniale della parte definitivamente vittoriosa in giudizio.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni Riunite, chiamate a dirimere una questione di massima sollevata nell'ambito di un giudizio pensionistico, hanno statuito, a rigore, che <<**non potrebbero considerarsi indebite le somme liquidate in esecuzione di una sentenza del giudice provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello**>>, costituendo <<l'obbligo della loro restituzione una conseguenza fisiologica del definitivo esito della vicenda processuale>> e ciò in forza dell'applicazione del <<**principio di cui all'art. 336, II comma, del c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione di una sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla stessa**>>, giustificandosi in tal modo <<**gli effetti restitutori anche nei confronti degli eredi**>>, ma negli esatti termini di una vera e propria <<**restitutio in integrum della situazione patrimoniale della parte definitivamente vittoriosa in giudizio**>>.

ABSTRACT

La questione di massima sottoposta al vaglio delle Sezioni riunite affronta il tema dell'esatta interpretazione da attribuire all'art. 1, comma 263, della legge n. 662 del 1996, come novellato.

La fattispecie *de qua*, tuttavia, come ben argomenta il Collegio, riguarda non tanto l'applicazione della disciplina normativa in ordine alla sussistenza di un vero e proprio indebito di natura pensionistica, quanto piuttosto l'attuazione dell'art. 336, comma 2, c.p.c., in quanto le somme liquidate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non possono di certo considerarsi indebite, atteso che <<*l'obbligo della loro restituzione costituisce una conseguenza fisiologica del definitivo esito della vicenda processuale*>>.

In altri termini, il giudice contabile chiarisce che non si è affatto di fronte ad una situazione di indebito oggettivo, così come contemplato all'art. 2033 c.c., ma, al contrario, viene in evidenza la figura della *restitutio in integrum* della situazione patrimoniale che si realizza a favore della parte definitivamente vittoriosa in giudizio.

Tali considerazioni di fatto e di diritto hanno portato l'organo giudicante ad attestarsi su una soluzione giuridica positiva della questione proposta, ritenendo che *<<non debba escludersi il recupero dell'indebito formatosi a seguito della provvisoria esecuzione di una sentenza di primo grado del giudice contabile riformata in appello>>*.

In particolare, si afferma che, qualora sia stata pronunciata dal giudice contabile una sentenza definitiva sulla non spettanza di somme in capo al pensionato o ai suoi eredi, il concetto di indebito oggettivo di matrice pensionistica non può estendersi alle somme liquidate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva e riformata in appello, a nulla rilevando, in tal caso, la relativa circostanza che l'indebito di cui si discute sia maturato su somme relative alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Tale interpretazione si pone in linea non solo con il dettato contenuto all'art. 336, comma 2 c.p.c., ma anche con le prescrizioni di cui all'art. 2909 c.c., le quali prevedono che il riconoscimento ottenuto con la sentenza definitiva fa stato ad ogni effetto tra le parti ed anche nei confronti degli eredi.

Così argomentando, l'organo giudicante è giunto alla logica conseguenza che la disposizione normativa contenuta all'art. 1, comma 263, della legge n. 622 del 1996 non può e non deve intendersi nel senso che sia escluso dal recupero nei confronti degli eredi l'indebito costituitosi a seguito della provvisoria esecuzione di una sentenza di primo grado riformata in appello, trovando tale assunto, *a contrario*, conferma, nella stessa lettera dell'articolo menzionato, nella parte in cui prescrivendo che il recupero non si estende agli eredi salvo che si accerti il dolo del pensionato, si ricava che siffatta norma si applica solo nel caso *<<di indebiti conseguenti ad errori nella fase amministrativa di riconoscimento del diritto pensionistico, limitando l'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione nei confronti degli eredi del pensionato>>*.